

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica  
Errata corrige](#)[Lavori  
Preparatori](#)[Direttive UE  
recepite](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)

## LEGGE 21 maggio 2019, n. 43

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. (19G00051) ([GU Serie Generale n.122 del 27-05-2019](#))

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2019](#)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo le conseguenze sono sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.